



WWF for a living planet®

WWF Italia
Via Po, 25/c
00198 Roma

Tel: 06844971
Fax: 068554410
e-mail:
segreteria generale@wwf.it
sito: www.wwf.it

On.le Alfonso Pecoraro Scanio
Ministro dell'ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

On.le Francesco Rutelli
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali

On.le Tommaso Padoa Schioppa
Ministro dell'economia e Finanze

On.le Paolo Ferrero
Ministro della Solidarietà Sociale

Roma, 21 dicembre 2006

Prot. DG1032/06-StFcp

Onorevoli Ministro,

con la presente desidero attirare la Sua attenzione su alcuni temi che, se apparentemente paiono riguardare esclusivamente le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), in realtà hanno profonde conseguenze sul tessuto sociale.

È a Lei noto il ruolo che le ONLUS svolgono nei più diversi ambiti sociali: dall'assistenza sanitaria alla promozione della cultura e dell'arte, dall'educazione e ricerca scientifica, alla beneficenza, come ancora la tutela dei diritti civili e dell'ambiente.

Accade sempre più spesso che le ONLUS per realizzare i propri scopi statutari, che sono poi sempre scopi di grande e tangibile utilità sociale, si trovino costrette a far valere le proprie ragioni ricorrendo alla via giudiziaria.

Per quanto riguarda, in particolare, le Associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'art. 13 L. 349/1986 (che ricordiamo essere attualmente 64), è la stessa legge che affida a queste associazioni la responsabilità di tutelare giudiziariamente gli interessi collettivi con l'art. 18, comma 5, della L. 394/1986, in tema di danno ambientale e ricorsi in sede amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi; così come l'art. 146, comma 13, del d.lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in tema di autorizzazioni paesaggistiche

 La Gestione dei Soci e del Tesseramento WWF
è certificata ISO 9001:2000 (cert. n. 03.845)

Registrato come:
Associazione Italiana per il
World Wide Fund For Nature
Via Po, 25/c - 00198 Roma

C.F. 80078430586
P.I. 1102121111005

Ente morale riconosciuto con
D.P.R. n.493 del 4.4.74.

Schedario Anagrafe Naz.le
Ricerche N. II 1890AD2.

O.N.G. idoneità riconosciuta
con D.M. 2005/337/000950/5
del 9.2.2005 - ONLUS di
diritto

Lo scopo finale del WWF è fermare, e far regredire il degrado
dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire
un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.





WWF *for a living planet*®

impugnabili dinanzi ai TAR. Questa attività assume una rilevante importanza sociale, poiché viene svolta in rappresentanza non solo dei propri soci, ma degli interessi collettivi e del diritto costituzionale alla tutela dell'ambiente.

Oggi però la tutela giudiziaria degli interessi della collettività è resa di gran lunga più difficile e onerosa a causa di talune norme che riguardano il mondo delle ONLUS.

Dagli organi di informazione abbiamo appreso che il Governo è in procinto di emanare, entro la fine dell'anno, un Decreto legge in materia fiscale, correttivo della Legge Finanziaria 2007. Ritengo questa un'importante occasione per risolvere problemi, anche interpretativi, che di seguito mi permetto di indicarLe.

Una prima questione riguarda l'interpretazione - che si è oramai purtroppo diffusa presso gli organi giudiziari - dell'art. 27-bis (articolo aggiunto dall'art. 17 del d.lgs. n. 460/1997 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale") della Tabella di cui all'Allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) che esenta in modo assoluto dall'imposta di bollo gli "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (...)".

Nonostante quanto espresso dalla normativa appena richiamata, alle ONLUS non viene pacificamente riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'imposto sul bollo (oggi contributo unificato) per tutti gli "atti" posti in essere in sede giudiziaria nell'esercizio dei propri scopi statutari e questo nonostante il termine "atti" appaia riferirsi agli atti processuali e giudiziari visto che le rimanenti tipologie di attività che una ONLUS può porre in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione sono successivamente indicate in un elenco esaustivo sotto il profilo oggettivo: "istanze, contratti, estratti, copie conformi, dichiarazioni, attestazioni, certificazioni".

Nell'interesse non del solo WWF ma di tutte le ONLUS, mi permetto di proporre un possibile testo di norma da inserire nel prossimo decreto legge che, a nostro giudizio, potrà risolvere ogni dubbio interpretativo:



WWF® *for a living planet*®

«All'art. 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 dopo la parola "atti" sono aggiunte "procedimentali, amministrativi e giudiziari"».

L'imminente decreto legge può, inoltre, essere l'occasione per eliminare un altro pesante ostacolo che le ONLUS incontrano nelle loro attività svolte in sede giudiziaria.

Mi riferisco al D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

L'art. 74 prevede che *"E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente (...) persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile (...)".* Il successivo art. 119 statuisce che *"il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì (...) ad enti o associazioni che non perseguono scopo di lucro e non esercitano attività economica".*

Gli enti non profit, nonostante il sopra citato dettato normativo, sempre più spesso si vedono negare o revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a causa del superamento del tetto di reddito di euro 9.723,84 fissato per i non abbienti. L'equivoco nasce dal fatto che il reddito dichiarato da un ente non commerciale o da una ONLUS può in effetti in alcuni casi superare quello previsto dalla normativa vigente, ma non si tratta di un reddito distribuibile derivante dall'esercizio di attività economiche, bensì dalle sole rendite catastali dei fabbricati che non producono un reddito effettivo ma solo un imponibile fiscale.

Anche in questo caso riteniamo che l'imminente decreto legge possa essere l'occasione per eliminare quello che oggi rappresenta per le ONLUS un ostacolo per la tutela, anche in sede giudiziaria, degli interessi della collettività.

Come fatto in precedenza, mi permetto di suggerirLe un possibile testo di comma da inserire nel decreto legge:

«All'art. 119 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dopo le parole "esercitano attività economica" sono aggiunte le seguenti: "ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali"».

Certo di un Suo interessamento capace di essere determinante per le attività di tutte le ONLUS, La saluto cordialmente.

Il Presidente

Fulco Pratesi